

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 13 aprile 1999 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati SARACENI, BONITO, FOLENA, PARRELLI, CESETTI, CARBONI, OLIVIERI, SCHIETROMA e LUCIDI (111); SODA (595); NERI (2313); PISANU, PARENTI, BRUNO Donato, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE e MANCUSO (3461)

(V. Stampati Camera nn. 111, 595, 2313 e 3461)

**e del disegno di legge
presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 2773)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1999*

Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Limiti di ammissibilità
delle intercettazioni)*

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - *(Limiti di ammissibilità)*. -

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, determinata a norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;

b) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

d) delitti di contrabbando;

e) delitti di cui agli articoli 319, 321, 326, terzo comma, 356 e 600-ter del codice penale;

f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone, commessi col mezzo del telefono;

g) reati di usura e abusiva attività finanziaria.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazioni, in luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Costituisce luogo di privata dimora, ai fini del presente articolo, ogni luogo in cui la persona ha diritto di svolgere la propria attività, senza turbativa da parte di estranei».

Art. 2.

(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche».

Art. 3.

(Presupposti e forme del provvedimento)

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 267. - *(Presupposti e forme del provvedimento)* - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gravi indizi di reato;
- b) le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono da essi utilizzate ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
- c) assoluta necessità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, verifica anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato, nel corso delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è am-

messa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

4. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte.

6. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche sulla stessa utenza o di altre forme di telecomunicazione o di comunicazioni fra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

7. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

8. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

9. Il procuratore generale presso la corte d'appello verifica ogni tre mesi la regolare tenuta del registro riservato».

Art. 4.

(Presupposti e forme del provvedimento per i delitti di criminalità organizzata)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione e di comunicazioni informatiche o telematiche nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo quando sussistono sufficienti indizi nonchè elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede. In tale caso l'autorizzazione è data con decreto motivato. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti che sia disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «per periodi successivi» sono inserite le seguenti: «anche discontinui».

Art. 5.

(Esecuzione delle operazioni)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In mancanza delle registrazioni, le comunicazioni intercettate non possono essere documentate in altro modo e non sono comunque utilizzabili»;

c) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 6.

(Trasmissione, acquisizione, trascrizione e uso delle intercettazioni)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - *(Trasmissione e deposito dei verbali)*. - 1. Almeno trenta giorni prima dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405, comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e le registrazioni indicando i flussi, le conversazioni o le parti di essi che ritiene rilevanti ai fini delle indagini ed enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori

è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati nell'archivio riservato, di ascoltare le registrazioni e di estrarne copia. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329, comma 1, i verbali, i flussi e le registrazioni rimangono coperti dal segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione nell'udienza di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-ter. - (*Udienza di acquisizione delle conversazioni*). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione, anche parziale, dei flussi e delle registrazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero che la custodisce nell'archivio riservato.

2. I difensori possono estrarre copie dei verbali e fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni acquisite. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei flussi acquisiti.

3. Il giudice, a richiesta di parte, dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Le parti possono riservarsi di richiedere la trascrizione o la stampa all'udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al momento della richiesta di ammissione delle prove in dibattimento. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di disporre, anche d'ufficio, la trascrizione o la stampa.

Art. 268-quater. - (*Trascrizione delle registrazioni*). - 1. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli

atti di indagine e i difensori possono estrarne copia.

3. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

4. Le stampe e le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento. In luogo della trascrizione le parti possono concordare l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali delle intercettazioni.

Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando deve richiedere un provvedimento prima della trasmissione prevista dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero può presentare al giudice per le indagini preliminari i verbali e le registrazioni delle intercettazioni fino a quel momento effettuate. Fermo restando il diritto delle parti, nei casi previsti dalla legge, di prendere visione ed estrarre copia degli atti utilizzati per la decisione, i verbali e le registrazioni restano custoditi nell'archivio riservato.

Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, a richiesta di parte, l'acquisizione dei verbali, dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e delle registrazioni, con il procedimento di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater».

Art. 7.

(Conservazione della documentazione)

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - *(Conservazione della documentazione).* - 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito

archivio riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero e restano coperti da segreto, finchè non ne sia disposta l'acquisizione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione depositata nell'archivio riservato è palesemente estranea al procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione. La distruzione è comunque ordinata, trascorsi dieci anni dalla data di archiviazione del procedimento.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale».

Art. 8.

(Utilizzazione in altri procedimenti)

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - *(Utilizzazione in altri procedimenti)*. - 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere in alcun modo utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e le registrazioni in pre-

cedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

4. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio. I difensori hanno comunque diritto di prendere visione di tale documentazione e di estrarne copia».

Art. 9.

(Divieti di utilizzazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267, 268, commi 1 e 3, e 268-bis, comma 1».

Art. 10.

(Verbale di vane ricerche)

1. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «degli articoli 268,» sono inserite le seguenti: «268-bis, 268-ter, 268-quater,».

Art. 11.

(Obbligo del segreto)

1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 268 e 269,».

Art. 12.

(Archivio riservato delle intercettazioni)

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - *(Archivio riservato delle intercettazioni)*. - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero, con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza».

Art. 13.

*(Rivelazione ed utilizzazione
di segreti d'ufficio)*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 326 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto riguarda il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate».

Art. 14.

*(Acquisizione di atti o documenti
riguardanti i dati identificativi delle
comunicazioni)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 256

del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'esibizione di atti o documenti conservati presso il gestore del servizio pubblico telefonico relativi ai dati identificativi esteriori delle telecomunicazioni, quando ciò risulti indispensabile per le indagini e ricorrano le condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 267. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 3, e 269».

Art. 15.

(Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale)

1. Dopo l'articolo 617-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 617-*septies*. - *(Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale)*. - Chiunque rivela o comunque utilizza indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

Art. 16.

(Relazione al Parlamento sulle intercettazioni)

1. Ai fini del controllo della spesa, il Ministro di grazia e giustizia trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno,

una relazione sulle intercettazioni previste dalla presente legge, contenente i seguenti dati:

a) ufficio giudiziario che ha richiesto l'emissione del decreto di intercettazione;

b) mese ed anno del decreto di intercettazione;

c) tipo di intercettazione richiesta (telefonica, ambientale, telefonica ed ambientale);

d) durata dell'intercettazione espressa in giorni, indicando, nel caso di proroghe, la durata complessiva e, nel caso di intercettazioni ancora in corso al 31 dicembre dell'anno precedente, la durata fino a tale data;

e) tipo di reato per cui è stata richiesta l'intercettazione, indicando la categoria cui appartiene il reato tra quelle elencate nell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e precisando ulteriormente la natura del reato per le categorie previste dalle lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)* del medesimo comma 1.

Art. 17.

(Norma transitoria)

1. Restano valide e utilizzabili le intercettazioni acquisite prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni previgenti.

